

Allegato A5	SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO A SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE
------------------------	--

NOTA BENE

Lo schema di contratto è utilizzabile per tutti i lotti della procedura di gara. In alcune clausole possono essere fornite specificazioni inerenti particolarità di singoli lotti.

Articolo 1 Definizioni di riferimento

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:
- a) per “ASC InSieme”, l’Azienda speciale Servizi per la Cittadinanza Valli del Reno Lavino e Samoggia, quale Soggetto appaltante che procede all’aggiudicazione del Servizio oggetto del presente contratto;
 - b) per “appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra ASC InSieme e un Soggetto offerente prestatore di Servizi (o, per esso, un Consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di Servizi/di fornitura oggetto del presente contratto;
 - c) per “Soggetto appaltatore”, il Soggetto offerente prescelto da ASC InSieme, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente contratto, integrate con le indicazioni dell’offerta;
 - d) per “contratto”, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra ASC InSieme e il Soggetto offerente prescelto come Soggetto appaltatore;
 - e) per “Codice dei contratti pubblici” il D.Lgs. 50/2016;
 - f) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, individuato come Capitolato speciale descrittivo prestazionale, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un Servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilità per le persone con disabilità) la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto concerne la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Articolo 2 Elementi generali di riferimento e finalità dell’appalto

1. Il presente contratto regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra ASC InSieme e il Soggetto appaltatore individuato in relazione alla prestazione di Servizi di assistenza educativa e sociale compresi nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 (Servizi sanitari, Servizi sociali e Servizi connessi) riferiti all’ambito di intervento di ASC InSieme come Soggetto gestore di Servizi socio-assistenziali.

2. Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono individuate in relazione ad attività di assistenza socio-educativa e ad attività complementari, finalizzate a soddisfare il fabbisogno di ASC InSieme determinato in relazione alle esigenze dell'utenza dei Servizi resi dalla stessa nell'ambito del Contratto di Servizio con l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia.

Articolo 3
Prestazioni oggetto dell'appalto
Specifiche tecniche e prestazionali
Interazioni organizzative essenziali

1. Il Soggetto appaltatore esegue nell'ambito del quadro di attività strumentali relative al funzionamento di ASC InSieme le seguenti attività realizzative di Servizi educativi e sociali, con riferimento ai dati classificatori generali per ciascuna indicati nel successivo comma 2.

2. Il Soggetto appaltatore realizza le attività dell'appalto oggetto del presente contratto specificate come "attività principali" o come "attività secondarie" secondo quanto previsto nei Common Procurement Vocabulary (CPV) come indicati nel disciplinare di gara. La classificazione è riferita al complesso delle attività principali poste a gara nei vari lotti, quindi sarà adeguata per ciascun lotto al momento della stipulazione.

3. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi (con inclusione degli standard qualitativi), individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell'articolo 68 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle modalità di esecuzione specifica dell'appalto sono illustrati nel Capitolato speciale prestazionale e descrittivo (Allegato A4), al quale si fa rinvio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

4. Per l'ottimale sviluppo delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto, il Soggetto appaltatore è tenuto a realizzare tutte le attività descritte per ciascun lotto nell'Allegato A4 oltre ad altre che saranno valutate quali elementi migliorativi dell'offerta come illustrato nell'allegato A6.

5. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dal Soggetto appaltatore.

6. Prima dell'avvio dell'appalto, il Soggetto appaltatore individua un recapito organizzativo specificamente afferente all'ambito di intervento presso ASC InSieme, costituito da un collegamento telefonico e mail per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei Servizi.

7. Mediante il recapito di cui al comma 6:

- a) il Soggetto appaltatore, con specifico referente, assicura le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- b) sono veicolate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che ASC InSieme intenda far pervenire al Soggetto appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

8. Il Soggetto appaltatore individua una/un Responsabile per il Servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e ASC InSieme e che rappresenti per ASC InSieme la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del Servizio.

9. Il Soggetto appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei Servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, alla/al Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di Servizi pubblici.

10. ASC InSieme ha individuato nella determinazione a contrarre una/o o più Direttore/i dell'esecuzione o loro delegate/i se diversi dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dagli articoli 101 e 111, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, provvederà, eventualmente, a confermare il nominativo ed a comunicare i recapiti presso ASC InSieme al Soggetto appaltatore.

11. La/il Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da ASC InSieme in relazione al presente appalto.

12. La/il Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Soggetto appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, la/il Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.

13. Il Responsabile del procedimento svolge, in base all'articolo 31, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, i seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto, in coordinamento con la/il Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente di ASC InSieme dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, alla risoluzione contrattuale e al ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Articolo 4

Modifiche e varianti in corso di esecuzione dell'appalto

1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto in oggetto sono ammesse nei casi stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dal Soggetto appaltatore, se non è disposta dalla/dal Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o e preventivamente approvata da ASC InSieme nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

3. Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la/il Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Soggetto appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della/del Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o.

4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

5. In particolare, ASC InSieme può richiedere modifiche al contratto stipulato ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, nei casi di seguito previsti:

ASC InSieme si riserva la facoltà di estendere - anche con Servizi e prestazioni di nuova tipologia - e/o ridurre e/o non attivare le prestazioni (o talune di esse) oggetto del presente appalto e di apportare modifiche alle modalità attuative del Servizio in oggetto - anche mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente contratto - in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi o derivare dalle scelte amministrative e dalle Politiche Sociali, atteso che:

a) tutte le facoltà e i diritti esercitabili da ASC InSieme sono riconosciuti ed esercitati in via diretta quale gestore titolare del Contratto di Servizio per la realizzazione di Servizi e Interventi sociali, socio-sanitari e socio-educativi;

b) eventuali decisioni e/o determinazioni assunte dall'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia in ordine ai Servizi di cui al presente appalto, così come comunicate ad ASC InSieme costituiranno vincolo per ASC InSieme e, conseguentemente, per il Soggetto appaltatore di riferimento.

6. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse di ASC InSieme, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del procedimento.

7. Nei casi previsti al comma 5, ASC InSieme può chiedere al Soggetto appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che il Soggetto appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni o concordando i prezzi e le tariffe da applicare in caso di Servizi o prestazioni non previste nel contratto originario. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, ASC InSieme procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso del Soggetto appaltatore.

8. Il Soggetto appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 5 e 6, alle stesse condizioni previste dal contratto.

9. In ogni caso il Soggetto appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ASC InSieme e che la/il Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Soggetto appaltatore maggiori oneri.

10. Nel caso in cui ASC InSieme richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.

Articolo 5

Condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto

1. ASC InSieme individua quali condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto, in relazione alla soddisfazione delle esigenze sociali ed ambientali per ciascuna di esse specificate, le condizioni stabilite nel presente documento e nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale generale e riferito a ciascun lotto.

Articolo 6

Durata del contratto/appalto

Opzioni di rinnovo

Proroga

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di 3 anni dalla sua stipulazione.

2. Il contratto può essere rinnovato per la durata di 2 anni ai medesimi patti e condizioni del contratto in scadenza, a seguito di valutazione di convenienza da parte di ASC InSieme e qualora non siano intervenuti obblighi che comportino diversa determinazione in ordine all'acquisizione dei Servizi.

3. La durata del contratto può essere prorogata, sulla base di un provvedimento espresso da ASC InSieme per la durata di 6 mesi in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo Soggetto appaltatore e del conseguente passaggio gestionale. La proroga può essere eventualmente estesa, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per l'aggiudicazione al nuovo Soggetto appaltatore.

La proroga del contratto è disposta da ASC InSieme senza che il Soggetto appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno 1 mese rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Articolo 7

Presupposti generali per l'esecuzione del contratto

Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto

1. L'esecuzione del presente contratto può avere inizio solo dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ASC InSieme ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i Servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella procedura di gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

3. Il Responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b) il Soggetto appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine della/del Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o.

5. ASC InSieme si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal presente contratto.

Articolo 8

Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione, sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, dopo che il contratto è divenuto efficace ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento, tramite determinazione di affidamento, autorizza la/il Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

2. Il Soggetto appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ASC InSieme per mezzo dei Direttori dell'Esecuzione nominati per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Soggetto appaltatore non adempia, ASC InSieme ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

3. La/il Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o valuta la redazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Soggetto appaltatore, il quale contiene i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui il Soggetto appaltatore svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione del Soggetto appaltatore da ASC InSieme per l'esecuzione dell'attività;
- c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è libera da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

4. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dalla/dal Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o e dal Soggetto appaltatore; copia conforme può essere rilasciata al Soggetto appaltatore, ove questi lo richieda.

5. Qualora il Soggetto appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il Soggetto appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività, a pena di decadenza.

6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, la/ il Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 107, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

7. Fuori dei casi previsti dal comma 6, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 107, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

8. La/il Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dal Soggetto appaltatore. Nel caso in cui la/il Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o non coincida con il Responsabile del procedimento, tale verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

9. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura della/del Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dal Soggetto appaltatore ed eventualmente inviati al Responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopracitati. Nel verbale di ripresa la/il Direttora/e indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Articolo 9

Valore del contratto/appalto

1. Il valore complessivo delle prestazioni di Servizi oggetto del presente appalto è determinato dall'importo base posto a base d'asta annuale - da rapportarsi poi alla durata per lo stesso individuata dall'articolo 8 - di seguito specificato, al netto dell'IVA.

1.1. I costi determinati in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro definite nel Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) sono pari a euro _____ in quanto l'appalto si svolge in luoghi nella giuridica disponibilità di ASC InSieme, ma non presenta rischi da interferenza o rischi specifici. I costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto e non soggetti a ribasso saranno definiti in sede di offerta.

3. Il valore stimato delle prestazioni di Servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso nonché al possibile esercizio delle opzioni di rinnovo e proroga, ai soli fini dell'evidenziazione del valore dell'appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito

dall'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, è determinato nell'importo complessivo stimato di seguito specificato, al netto dell'IVA:

Lotto	Valore stimato (comprensivo di rinnovo e/o proroga)
n	euro

NOTA BENE

In ogni caso il valore da considerarsi ai fini della formulazione delle offerte è unicamente il valore a base d'asta. Il contratto riporterà per ciascun lotto il valore derivante dall'offerta dell'aggiudicatario.

Articolo 10

Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

1. Il Soggetto appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratrici/tori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatrici/tori libere/i professioniste/i.

1.1. Il Soggetto appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti delle/dei dipendenti collaboratrici/tori e/o socie/i lavoratrici/tori impiegate/i nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi territoriali di maggior favore. I suddetti obblighi vincolano il Soggetto appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

1.2 Per le Cooperative sociali il contratto di riferimento per le/i prestatrici/tori di lavoro dipendenti impiegate/i nei Servizi è il CCNL Cooperative sociali vigente compresi eventuali ulteriori accordi territoriali/provinciali di maggior favore per le/i lavoratrici/tori (vedi articolo 6 dell'Allegato A4).

2. Il Soggetto appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo delle/degli addette/i che impiegherà nei Servizi, con specificazione dei titoli formativi, professionali e di anzianità di Servizio. Le sostituzioni sono consentite per motivate ragioni organizzative del Soggetto appaltatore, ma dovranno essere effettuate impiegando risorse umane con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, ASC InSieme può disporre che il Soggetto appaltatore non impieghi nei Servizi persone rilevate come prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso il Soggetto appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze di ASC InSieme.

4. Il Soggetto appaltatore garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

5. Le risorse umane impegnate dal Soggetto appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati da ASC InSieme, a rispettare gli orari di Servizio e ad esporre un cartellino identificativo.

6. Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente appalto ed operanti in locali di ASC InSieme o aree dalla stessa rese disponibili per l'esecuzione dell'appalto devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente cognome e nome, ruolo/funzione e una fotografia.

7. Il Soggetto appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata di ASC InSieme, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.

8. Il Soggetto appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli Servizi e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto ASC InSieme da oneri di istruzione delle stesse.

9. In relazione al migliore sviluppo possibile dei Servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto il Soggetto appaltatore realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

- a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei Servizi, nonché i profili erogativi dei Servizi complementari;
- b) favorire l'interazione tra le/gli operatrici/tori addette/i ai Servizi di assistenza/accoglienza e l'utenza.

10. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei Servizi pubblici in caso di sciopero, il Soggetto appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale di ASC InSieme addetto a Servizi/attività analoghi/e.

11. Al fine di garantire la continuità delle attività affidate quando riportate a processi gestionali di Servizi pubblici locali e di funzioni amministrative fondamentali, nonché di salvaguardare contestualmente il diritto di sciopero per le/i dipendenti del Soggetto appaltatore, sono individuati come Servizi minimi essenziali i Servizi specificati nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale secondo gli standard qualitativi e quantitativi essenziali indicati nello stesso. Non sono pertanto compresi nei Servizi minimi essenziali i Servizi migliorativi sviluppati ordinariamente dal Soggetto appaltatore in base all'offerta da esso presentata nella procedura di affidamento del presente appalto.

12. I Servizi minimi essenziali individuati nel precedente comma 11 sono considerati come essenziali in relazione alle attività affidate al Soggetto appaltatore, al fine della garanzia di continuità delle stesse nell'ambito del processo gestionale complessivo in cui sono inserite.

13. In caso di astensioni facoltative dal lavoro del personale addetto alla gestione dei Servizi oggetto del presente appalto, fermi gli altri obblighi previsti dal Capitolato speciale e dal presente contratto, il Soggetto offerente è tenuto a garantire le prestazioni indispensabili corrispondenti ai Servizi minimi essenziali, individuati nel precedente comma 11, il cui elenco dovrà essere recepito in un accordo, da sottoscrivere e mantenere aggiornato in esito al confronto tra il Soggetto appaltatore e le Organizzazioni sindacali.

14. Nulla è dovuto al Soggetto appaltatore per la mancata prestazione del Servizio, anche se causato da scioperi delle/dei proprie/i dipendenti, quando in violazione dei precedenti commi.

15. Qualora vengano impiegati volontari da parte di soggetti diversi dalle associazioni/organizzazioni di volontariato partecipanti alla gara, essi devono svolgere la propria attività in una logica complementare, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego delle/degli operatrici/tori professionali e agli standard di Servizio identificati nel presente contratto e nei Capitolati speciali descrittivi e prestazionali. L'impresa deve essere comunque, in ogni caso, preventivamente formalmente autorizzata da ASC InSieme all'utilizzo di volontarie/i e trasmettere periodicamente l'elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo.

16. Le collaborazioni delle/dei volontarie/i, nei casi di cui al comma che precede, non incidono con le dotazioni organiche richieste e previste nei Capitolati speciali descrittivi e prestazionali o nelle dotazioni comunque prescritte da ASC InSieme.

Articolo 11

Obblighi del Soggetto appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto Obblighi generali ulteriori del Soggetto appaltatore in relazione alla propria organizzazione rilevanti per l'appalto

A. Obblighi nei confronti delle risorse umane impegnate nell'appalto

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, il Soggetto appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed alle/ai collaboratrici/tori e/o libere/i professioniste/i.

2. Il Soggetto appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti delle/dei dipendenti collaboratrici/tori e/o socie/i lavoratrici/tori impiegate/i nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi territoriali di maggior favore. I suddetti obblighi vincolano il Soggetto appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

2.1 Per le Cooperative sociali il contratto di riferimento per le/i prestatrici/tori di lavoro dipendenti impiegate/i nei Servizi è il CCNL Cooperative sociali vigente compresi eventuali ulteriori accordi territoriali/provinciali di maggior favore per le/i lavoratrici/tori (vedi articolo 6 dell'Allegato A4).

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano il Soggetto appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto ASC InSieme può richiedere al Soggetto appaltatore ogni documento utile.

5. Il Soggetto appaltatore si obbliga al rispetto di quanto previsto nel D.P.R. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nel Patto di integrità dei Comuni fruitori dei Servizi oltre che nel Codice di comportamento di ASC InSieme.

B. Obblighi generali ulteriori in relazione alla propria organizzazione rilevanti per l'appalto

1. Il Soggetto appaltatore si obbliga ad adottare, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, in base a quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 32/2016, il Modello organizzativo-gestionale (Mog) previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, al fine di assicurare massima garanzia in ordine alla prevenzione di possibili comportamenti fraudolenti o illeciti penali da parte di proprie/i dipendenti. Una volta adottato, il Soggetto appaltatore deve presentare il Mog ad ASC InSieme.

2. Qualora il Soggetto appaltatore sia configurato in forma di associazione temporanea d'impresa o di raggruppamento temporaneo di impresa, il Mog di cui al precedente comma 1 deve essere adottato da tutti i soggetti facenti parte dell'associazione o del raggruppamento.

3. Qualora il Soggetto appaltatore sia configurato in forma di Consorzio e abbia individuato per l'esecuzione una o più consorziate, il Mog di cui al precedente comma 1 deve essere adottato dal Consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

4. Qualora il Soggetto appaltatore abbia già adottato il Mog di cui al precedente comma 1, è tenuto a presentarlo ad ASC InSieme.

Articolo 12

Verifica della regolarità contributiva del Soggetto appaltatore

1. ASC InSieme sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del Soggetto appaltatore e dei Soggetti subappaltatori, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. Per DURC si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un Soggetto offerente per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, il quale ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

3. ASC InSieme provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC.

4. ASC InSieme acquisisce il DURC in relazione al presente contratto:

- a) per l'affidamento;
- b) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al Servizio;
- c) per il certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione.

5. In relazione alle verifiche di cui al precedente comma 4, ASC InSieme può utilizzare il DURC in corso di validità acquisito per una precedente verifica.

6. Per il pagamento del saldo finale ASC InSieme acquisisce in ogni caso un nuovo DURC.

7. In caso di irregolarità del DURC saranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alla liquidazione e al pagamento delle fatture

8. ASC InSieme acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai Soggetti subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti di cui al precedente comma 4.

9. In caso di ottenimento del DURC del Soggetto appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla/dal Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o, propone, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

10. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il Soggetto subappaltatore, ASC InSieme pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Soggetto subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

11. Qualora il DURC sia stato rilasciato in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del D.Lgs. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2/2009, come da ultimo modificato dall'articolo 13-bis del D.Lgs. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 94/2012, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del Soggetto titolare dei crediti certificati, in base all'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 165 del 16 luglio 2013) si applica il comma 5 dell'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, che prevede l'intervento sostitutivo di ASC InSieme in caso di inadempienza contributiva del Soggetto appaltatore, come meglio specificato nel successivo articolo 17.

12. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico, acquisito da ASC InSieme mediante il sistema DURC on-line.

Articolo 13

Intervento di ASC InSieme quale sostituto contributivo

1. In relazione alle attività del presente contratto, il Soggetto appaltatore, il Soggetto subappaltatore e i Soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di CCNL comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione delle/dei lavoratrici/tori.

2. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il

medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto da ASC InSieme direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

3. La trattenuta da parte di ASC InSieme, quale sostituto contributivo, delle somme dovute al Soggetto appaltatore è effettuata successivamente alle ritenute indicate dal comma 5 dello stesso articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e dal successivo articolo 18 del presente contratto, in base al quale sull'importo netto progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50% ed il complesso di tali ritenute può essere svincolato soltanto in sede di liquidazione finale.

4. Con la somma restante dopo la ritenuta operata in base al precedente comma 3, ASC InSieme procede al pagamento degli eventuali debiti previdenziali del Soggetto appaltatore. L'intervento sostitutivo di ASC InSieme può operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze del Soggetto appaltatore evidenziate nel DURC.

5. Le somme finalizzate a soddisfare i crediti devono essere ripartite tra gli Istituti previdenziali creditori in proporzione dei crediti di ciascun Ente previdenziale evidenziato nel documento di regolarità contributiva.

6. Per consentire il coordinamento di più possibili interventi sostitutivi da parte di Amministrazioni che abbiano contratti di appalto con lo stesso Soggetto offerente irregolare sotto il profilo contributivo, ASC InSieme è tenuta a preavvisare gli enti previdenziali prima di procedere ai versamenti, al fine di consentire la rimodulazione dei crediti, nonché, a seguito del versamento, a comunicare tempestivamente agli Enti previdenziali i pagamenti effettuati.

7. In relazione ai debiti contributivi dei Soggetti subappaltatori, a fronte del principio solidaristico che coinvolge Soggetti appaltatori e Amministrazioni appaltanti, ASC InSieme deve operare con l'intervento sostitutivo solo per le somme residue rimaste dopo l'analogo intervento del Soggetto appaltatore. In tal caso, inoltre, quanto corrisposto da ASC InSieme non può eccedere il valore del debito che il Soggetto appaltatore ha nei confronti del Soggetto subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare.

8. ASC InSieme, nel rapporto tra i versamenti connessi all'intervento di ASC InSieme come sostituto previdenziale e quelli da realizzare per coprire debiti verso l'Erario rilevabili presso Equitalia in caso di pagamenti superiori a 10.000 euro in base all'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, è tenuta all'applicazione prioritaria del meccanismo previsto dall'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire al Soggetto offerente in prospettiva di ottenere un DURC regolare e pertanto di continuare ad operare sul mercato, salvaguardando così anche i crediti di ASC InSieme fiscale.

9. A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASC InSieme del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Articolo 14

Intervento di ASC InSieme quale sostituto retributivo

1. Per le attività oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Soggetto appaltatore o del Soggetto subappaltatore o dei Soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il Soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, ASC InSieme paga anche in corso d'opera direttamente alle/ai lavoratrici/tori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Soggetto appaltatore.
2. I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dai Soggetti interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 15

Clausole sociali

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del Soggetto offerente subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, secondo le disposizioni dell'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni il Soggetto appaltatore subentrante si obbliga ad acquisire prioritariamente tutto il personale impiegato nel Soggetto uscente, garantendo la continuità del rapporto di lavoro, il mantenimento dei diritti acquisiti e l'applicazione dei trattamenti economici e normativi già in essere. Si richiama in riferimento alle suddette prescrizioni l'articolo 29, comma 3 del D.Lgs. 276/2003 come modificato dalla Legge 122/2016.
2. Il Soggetto appaltatore si obbliga altresì al rispetto delle norme contenute nel CCNL e negli accordi provinciali di maggior favore. Tali obblighi vincolano il Soggetto appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
3. Qualora il Soggetto appaltatore abbia forma cooperativa le/i lavoratrici/tori non possono essere obbligate/i ad associarsi. I regolamenti interni delle Cooperative non possono essere in contrasto con leggi e CCNL e/o Contratti territoriali di riferimento.

Articolo 16

Obblighi generali del Soggetto appaltatore e di ASC InSieme in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Soggetto appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché delle/degli eventuali sostitute/ti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. Il Soggetto appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
3. Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è individuato nel Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
4. ASC InSieme promuove la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 elaborando un unico Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
5. ASC InSieme mette a disposizione del Soggetto appaltatore il DUVRI relativo a quanto rilevato nell'appalto, dalla stessa predisposto in base all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2006.
6. Il DUVRI può essere adeguato in base alle dinamiche di sviluppo ed evolutive dell'appalto.
7. Ai dati del DUVRI accedono il rappresentante delle/dei lavoratrici/tori per la sicurezza e gli organismi locali delle Organizzazioni sindacali delle/dei lavoratrici/tori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
8. In relazione all'esecuzione delle attività per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto all'interno dei luoghi di lavoro di ASC InSieme, il Soggetto appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di lavoro committente (o dirigente delegato nella persona del Responsabile del Servizio del Sistema di Gestione) per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal Datore di lavoro di ASC InSieme, alla riunione di cooperazione e coordinamento. È inoltre tenuto al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione della pandemia da COVID19, come da Allegato A4, articolo 8 "Condizioni essenziali di sviluppo in termini di sicurezza".
9. Il Soggetto appaltatore si impegna a fornire ad ASC InSieme, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
 - a) nominativo della/del Responsabile della sicurezza;
 - b) nominativo della/del rappresentante delle/dei lavoratrici/tori;
 - c) requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
 - d) mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
 - e) formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza delle/dei lavoratrici/tori impegnati nel Servizio oggetto dell'appalto;
 - f) mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
 - g) dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);

- h) numero e presenza media di addette/i;
- i) numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- l) altre informazioni che il Soggetto appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo Servizio di prevenzione e protezione.

10. In relazione all'applicazione delle misure di sicurezza per la tutela delle/dei lavoratrici/tori il Soggetto appaltatore si obbliga ad adempiere a quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale in rapporto all'esecuzione dei servizi.

Articolo 17

Subappalto

1 In relazione allo svolgimento delle attività dell'appalto oggetto del presente contratto, il Soggetto appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e dai successivi commi.

2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione dello stesso è riservata al Soggetto appaltatore, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. La percentuale della prestazione che il Soggetto appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, dovrà rispettare il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

3. In caso di subappalto il Soggetto appaltatore resta responsabile, nei confronti di ASC InSieme, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall'offerta.

4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 646/1982, così come modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 139/1995, convertito nella Legge 246/1995.

5. Il subappalto deve essere autorizzato da ASC InSieme con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai Soggetto/i subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella procedura di gara (cause ostative di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

6. Il Soggetto appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.

7. Il Soggetto appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei Soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, Società o Consorzio.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Per l'esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l'individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.

10. È fatto obbligo al Soggetto appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai Soggetti subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

11. Qualora il Soggetto appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei Soggetti subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, ASC InSieme sospende il successivo pagamento a favore dello stesso Soggetto appaltatore.

12. Il Soggetto appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.

13. Il Soggetto appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; ASC InSieme, sentito la/il Direttora/e dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

14. Il Soggetto appaltatore è solidalmente responsabile con il Soggetto subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 18

Verifiche nei confronti dei Soggetti subappaltatori Obblighi del Soggetto appaltatore

1. Il Soggetto appaltatore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL e dai Contratti territoriali/provinciali (vedasi art. 6 del Capitolato speciale prestazionale descrittivo Allegato A4) in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei Soggetti subappaltatori nei confronti delle/dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. Il Soggetto appaltatore e, per suo tramite, i Soggetti subappaltatori, trasmettono all'ASC InSieme, prima dell'inizio dell'appalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza.

3. Il Soggetto appaltatore e, suo tramite, i Soggetti subappaltatori trasmettono periodicamente ad ASC InSieme copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4. ASC InSieme provvede al pagamento del corrispettivo dovuto al Soggetto appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi all'effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, quando non riscontrabili d'ufficio da ASC InSieme stessa, nonché previa verifica, del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle/dei dipendenti a cui è tenuto il Soggetto subappaltatore, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il Servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dal Soggetto appaltatore.

5. Per consentire l'ottimale attuazione di quanto previsto dal precedente comma 4, ai fini del pagamento delle prestazioni eseguite, in relazione alla periodicizzazione prevista, il Soggetto appaltatore e, suo tramite, i Soggetti subappaltatori trasmettono ad ASC InSieme copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti e quando gli stessi non possano essere verificati d'ufficio da ASC InSieme. Contestualmente ASC InSieme provvede d'ufficio alla verifica della regolarità contributiva.

Articolo 19

Obblighi di ASC InSieme e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto

1. ASC InSieme mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:

- a) all'analisi della domanda generale riferita al Servizio;
- b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
- c) alla valutazione dei casi riconducibili al Servizio;
- d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- e) alla verifica degli interventi, anche mediante verifica di conformità delle prestazioni e collaudo delle attrezzature;
- f) ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del Servizio, comunque rientranti nelle competenze del Soggetto appaltatore);
- g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento all'utenza (eventuale cessazione, modifiche...).

2. ASC InSieme svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell'elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con le/gli operatrici/tori del Soggetto appaltatore e con il referente dello stesso.

3. ASC InSieme si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del Servizio all'interno dell'organizzazione del Soggetto appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con l'utenza delle stesse.

4. Ulteriori competenze di ASC InSieme sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative specifiche tra la stessa e il Soggetto appaltatore desumibili dall'evoluzione effettiva delle attività inerenti il presente appalto: per esse ASC InSieme e il Soggetto appaltatore definiscono Protocolli operativi integrativi del contratto di appalto.

5. Il Soggetto appaltatore è comunque tenuto al rispetto del disciplinare tecnico-organizzativo per la gestione delle attività inerenti il presente appalto stabilito da ASC InSieme e specificato nel Protocollo operativo di seguito illustrato:

Soggetto produttore	Attività	Interazione organizzativa	Soggetto interlocutore
Soggetto appaltatore	Piano gestionale attività	Comunicazione degli elementi di pianificazione gestionale	ASC InSieme
ASC InSieme	Programmazione attività di sviluppo dell'appalto	Comunicazione programma	Soggetto appaltatore
Soggetto appaltatore	Programmazione operativo-gestionale definitiva	Programmazione e condivisione degli elementi gestionali su base temporale concordata	ASC InSieme
Soggetto appaltatore	Progettazione di dettaglio di eventuali attività di sviluppo dell'appalto (permesse dal quadro prestazionale)	Condivisione degli elementi di progettazione in coerenza con le specificità dei singoli lotti.	ASC InSieme
Soggetto appaltatore	Esecuzione delle attività oggetto dell'appalto	Comunicazione su andamento gestione	ASC InSieme
ASC InSieme	Verifiche su gestione attività oggetto dell'appalto	Controllo (interoperatività con verifiche funzionali Soggetto appaltatore)	Soggetto appaltatore
ASC InSieme	Verifica su complessiva funzionalità dell'appalto	Verifica operativa e gestionale	Soggetto appaltatore

6. Il Protocollo di interazione organizzativa è sviluppato in dettaglio dal Capitolato prestazionale e descrittivo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

7. Lo svolgimento delle interazioni organizzative ed operative nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 5 è finalizzato ad ottimizzare le relazioni tra Soggetto appaltatore e ASC InSieme in ordine alla gestione delle attività principali, complementari e correlate, oggetto del presente appalto.

8. Il Soggetto appaltatore può fornire ad ASC InSieme ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo-progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.

9. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto relativo al presente appalto, ASC InSieme individua quale referente organizzativo il

Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici o la/il Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o, se non coincidente con il Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dal precedente articolo 3.

Articolo 20

Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto

Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto

1. Ai fini della regolare esecuzione del contratto, il Soggetto appaltatore dovrà necessariamente trattare dati personali per conto di ASC Insieme.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 2-quaterdieces del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, l'aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è ASC Insieme e che il Responsabile "interno" del trattamento che vi compete è il Responsabile del procedimento.

2. A seguito della designazione, il Soggetto appaltatore dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del Servizio, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l'aggiudicatario, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli Incaricati del trattamento che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi ad ASC Insieme. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

3. Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto di ASC Insieme, relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

Articolo 21

Riconoscimenti a favore del Soggetto appaltatore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto

1. Nel caso di recesso del Soggetto appaltatore dal contratto per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa di ASC Insieme in base a quanto previsto dalla vigente normativa, il Soggetto appaltatore stesso ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

2. Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna il Soggetto appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Oltre alle somme espressamente previste nel precedente comma nessun altro compenso o indennizzo spetta al Soggetto appaltatore.

Articolo 22

Imposte riferite alle prestazioni

Attività oggetto del contratto

1. Ai fini della resa del corrispettivo, i Servizi principali e le attività complementari oggetto del presente appalto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il Soggetto appaltatore è tenuto ad indicare nella fattura le eventuali aliquote differenziate eventualmente applicabili in relazione a beni forniti o Servizi resi nell'ambito dell'appalto.

Articolo 23

Adeguamento

Revisione dei prezzi

1. I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale.

2. La revisione dei prezzi è effettuata da ASC InSieme con specifica istruttoria, condotta dalla/dal Direttrice/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

3. Qualora non siano disponibili i dati di cui al comma 2, la/il Direttrice/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o assume a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per Famiglie di Operai ed Impiegati (indice FOI) elaborato dall'ISTAT.

4. Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui al precedente comma 2 o 3 è modulato per l'effettiva definizione della revisione di prezzo considerando l'incidenza sullo stesso dei limiti di spesa per ASC InSieme disposti dalla normativa vigente o a valere sul periodo contrattuale per cui viene a essere effettuata la revisione medesima.

5. ASC InSieme informa il Soggetto appaltatore sulle disposizioni di legge comportanti per esso limiti all'autonomia di spesa entro 30/45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e comunque entro termini analoghi dall'entrata in vigore delle disposizioni vincolanti, fornendo indicazioni sui valori percentuali delle limitazioni stesse.

6. In relazione all'istruttoria di cui al precedente comma 2, la/il Direttrice/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o invita il Soggetto appaltatore ad inoltrare all'ASC InSieme, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), la documentazione

dimostrativa sull'aumento dei costi sostenuti, entro il giorno 30 novembre di ogni anno per valere dall'anno successivo.

7. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'articolo 1664 del Codice Civile la sottoscrizione di nuovi CCNL o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

8. L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto.

Articolo 24

Condizioni di pagamento

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento avverrà entro i termini di legge dalla data di arrivo della fattura, che dovrà pervenire in modalità elettronica e debitamente rendicontata al fine di consentire la puntuale verifica da parte di ASC InSieme delle prestazioni eseguite, in presenza di un DURC regolare e a seguito di verifica di conformità del Servizio da parte della/del Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o.

2. Sarà cura di ASC InSieme comunicare al Soggetto appaltatore, il Codice ufficio e il Codice Identificativo di Gara (CIG) da inserire nelle fatture elettroniche.

3. Le Pubbliche Amministrazioni versano l'IVA a debito direttamente all'Erario, pertanto ASC InSieme corrisponderà solamente l'importo imponibile. Si richiede di apporre in fattura la seguente dicitura "IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/72 (Split Payment)".

4. Il Soggetto appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

5. Il Soggetto appaltatore è comunque tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, con riguardo alle varie prestazioni svolte nel periodo stesso, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire ad ASC InSieme la verifica complessiva delle attività come esattamente indicato nel Capitolato speciale.

6. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte del Soggetto appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte di ASC InSieme.

7. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e nel presente contratto, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra Soggetto appaltatore e Soggetti subappaltatori.

8. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, il Soggetto appaltatore non potrà opporre eccezione ad ASC InSieme, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

9. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), ASC InSieme procederà al pagamento delle fatture emesse dalla/dal mandataria/capogruppo, che

dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Articolo 25

Cessione del contratto

1. È vietata al Soggetto appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016.
2. ASC InSieme si riserva la facoltà di cedere il contratto ad Enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni e/o Servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 26

Cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto

1. Il Soggetto appaltatore può, in relazione ai crediti verso ASC InSieme derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge 52/1991, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità ad ASC InSieme, le cessioni di crediti devono essere stipulate dal Soggetto appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate da ASC InSieme stessa quale Soggetto debitore.
3. In base a quanto stabilito dall'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili ad ASC InSieme qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al Soggetto appaltatore cedente e al Soggetto cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
4. Al fine di consentire al Soggetto appaltatore la migliore gestione possibile dei crediti vantati nei suoi confronti, ASC InSieme si impegna a rilasciare apposita certificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2/2009, e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del D.Lgs. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 44/2012, nonché dai correlati Decreti attuativi e comunque fatte salve eventuali disposizioni speciali in materia.

Articolo 27

Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

1. Il Soggetto appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ASC InSieme.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti/e, è automatico, senza necessità di benestare di ASC InSieme, con la sola condizione della preventiva consegna al Soggetto garante, da parte del Soggetto appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici da parte di ASC InSieme, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
8. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'affidamento da parte di ASC Insieme del presente appalto.
9. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di dichiarazione dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.
10. L'importo della garanzia può essere diminuito qualora il Soggetto appaltatore sia in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 28

Responsabilità

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dal Soggetto appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. Il Soggetto appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà di ASC InSieme, nell'espletamento dei Servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. Il Soggetto appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne ASC InSieme da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato alle/ai proprie/i dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi/e, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall'attività del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione ai Servizi e/o alle forniture oggetto dell'appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo al Soggetto appaltatore di mantenere ASC InSieme sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi/e.
5. Il Soggetto appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare alle/ai proprie/i dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari di 'ASC InSieme, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
6. Il Soggetto appaltatore risponde verso l'utenza ed i/le terzi/e per i danni arrecati dalle/dai proprie/i dipendenti nell'espletamento dei Servizi e/o delle forniture e si impegna a sollevare ASC InSieme da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato da ASC InSieme in contraddittorio con le/i rappresentanti del Soggetto appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti di ASC InSieme stessa, senza che il Soggetto appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 29

Coperture assicurative

1. Il Soggetto appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata dello stesso, suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, adeguate coperture assicurative, contro i rischi di:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terze persone (inclusa l'utenza del Servizio e ASC InSieme) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € **3.000.000,00** per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi, bevande, alimenti in genere;

- conduzione dei locali, beni immobili, spazi, aree, ivi compresa l'attività in essi svolta, nonché proprietà e/o utilizzo di beni, attrezzature, impianti o altro pertinente l'attività oggetto del presente appalto;
- committenza di lavori e Servizi in genere;
- organizzazione di manifestazioni sportive, culturali o di altra natura;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni a beni di terze persone da incendio, esplosione o scoppio di beni del Soggetto Appaltatore o da esso detenuti;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Soggetto Appaltatore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da socie/i, da volontarie/i, collaboratrici/tori e/o da altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con il Soggetto Appaltatore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di Servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni a inquinamento accidentale.

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatrici/tori di lavoro addette/i all'attività svolta (inclusi socie/i, da volontarie/i, collaboratrici/tori e/o da altre persone di cui il Soggetto Appaltatore si avvalga o altre/i a qualunque titolo presenti), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a **€ 3.000.000,00** per sinistro e **€ 2.000.000,00** per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di buona fede INAIL".

2. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il Soggetto appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette coperture assicurative.

3. Prima della sottoscrizione del contratto e ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo a Soggetto appaltatore di produrre all'Ufficio Amministrazione Contabilità e Personale di ASC InSieme idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto, suoi eventuali rinnovi e/o proroghe.

Articolo 30

Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto

Penalità

Esecuzione in danno

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto appaltatore, le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del procedimento, secondo quanto specificato nei seguenti commi del presente articolo, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per il Soggetto appaltatore nell'ambito del presente contratto, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Gravità	Penale
Ogni caso di mancata conformità rispetto alla pianificazione degli interventi stabiliti dal Capitolato.	Bassa	Importo corrispondente a quota percentuale dello 0,3‰ del valore contrattuale.
Mancato rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale e del presente contratto in materia di personale, quando non costituenti inadempimenti gravi comportanti la risoluzione.	Significativa	Importo corrispondente a quota percentuale dello 0,4‰ del valore contrattuale.
Impiego nei Servizi di figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica nel Capitolato speciale.	Significativa	Importo corrispondente a quota percentuale dello 0,4‰ del valore contrattuale.
Prestazioni rese in quantità inferiore a quanto previsto dal Capitolato speciale senza immediata reintegrazione.	Molto Significativa	Importo corrispondente a quota percentuale dello 0,5‰ del valore contrattuale.
Ritardo grave nell'esecuzione delle prestazioni rispetto al termine stabilito dal Capitolato speciale	Molto Significativa	Importo corrispondente a quota percentuale dello 0,5‰ del valore contrattuale.
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono temporaneo (individuato in 2 ore - 120 minuti) da parte del personale del Soggetto appaltatore delle attività oggetto del presente Capitolato/contratto.	Elevata	Importo corrispondente a quota percentuale del 1‰ del valore contrattuale.
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del Servizio appaltato.	Elevata	Importo corrispondente a quota percentuale del 1‰ del valore contrattuale.
Mancato rispetto delle indicazioni di ASC InSieme in ordine alla programmazione dell'attività	Elevata	Importo corrispondente a quota percentuale del 1‰ del valore contrattuale.
Mancato rispetto delle modalità di rendicontazione previste nel Capitolato speciale d'appalto	Elevata	Importo corrispondente a quota percentuale del 1‰ del valore contrattuale.

3. L'applicazione della penale sarà effettuata da ASC InSieme su base giornaliera ossia per ogni giorno in cui si verifichi l'inadempimento, considerando l'effettivo inadempimento (effettivo ritardo nella resa della prestazione rispetto al termine contrattualmente stabilito).
4. In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione dell'inadempimento, ASC InSieme provvede contestualmente a diffidare il Soggetto appaltatore dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.
5. La/il Direttrice/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei Servizi rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici.
6. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte di ASC InSieme:
- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;
 - b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del presente appalto/contratto;
 - c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente appalto/contratto.
7. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui il Soggetto appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da ASC InSieme.
8. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni ASC InSieme procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 2.
9. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per ASC InSieme, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, al Soggetto appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 40.
10. Qualora il Soggetto appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'ASC InSieme può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Soggetto appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
11. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, ASC InSieme può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Soggetto appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 31

Vicende soggettive inerenti il Soggetto appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale

Fallimento del Soggetto appaltatore

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Soggetto appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti di ASC InSieme fino a che il cessionario, ovvero il Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 50/2016.
2. Nei 60 giorni successivi ASC InSieme può opporsi al subentro del nuovo Soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 575/1965 e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti di ASC InSieme, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto d'azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di Cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della Legge 59/1992 e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti delle/dei socie/i cooperatrici/tori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della Legge 223/1991.
5. Il fallimento del Soggetto appaltatore comporta, ai sensi dell'articolo 81, comma 2 del Regio Decreto n. 267/1942, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
6. Qualora il Soggetto appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione della/del titolare, è facoltà di ASC InSieme proseguire il contratto con le/i sue/suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, qualora il Soggetto appaltatore sia un raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, ASC InSieme può proseguire il rapporto di appalto con altro Soggetto offerente che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti pubblici purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o Servizi o forniture ancora da eseguire. Non sussistendo tali condizioni ASC InSieme può recedere dal contratto.
8. Ai sensi dell'articolo 48, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, qualora il Soggetto appaltatore sia un raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei

contratti pubblici, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditrice/tore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento della/del medesima/o ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la/il mandatario, ove non indichi altro Soggetto offerente subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle/degli altre/i mandanti, purché queste/i abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o Servizi o forniture ancora da eseguire.

9. Ai sensi dell'articolo 48, comma 19 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o Servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Articolo 32 **Cause di risoluzione del contratto** **Procedura per la risoluzione del contratto**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, ASC InSieme può ritenere risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento entro un periodo continuativo di 20 giorni, determinando inefficienze gravi per la resa dei Servizi e/o delle forniture;
- b) inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che, comportando l'applicazione di penali in base al precedente articolo 38, determinino il superamento del 10% del valore netto complessivo del contratto;
- c) inosservanza delle direttive di ASC InSieme in sede di avvio dell'esecuzione dei Servizi e/o delle forniture;
- d) inosservanza, da parte del Soggetto appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti delle/dei dipendenti impegnate/i nel Servizio e/o nella fornitura (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal contratto).

2. Nei casi di cui al precedente comma, ASC InSieme procederà all'incameramento della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

3. Costituiscono specifiche cause di risoluzione del contratto, comportanti inefficienze pregiudizievoli per l'esecuzione in via sostanziale del Servizio e/o della fornitura, i seguenti inadempimenti, configurabili come gravi in quanto determinanti la mancata o non corretta esecuzione di attività essenziali per la compiuta fruizione dei Servizi:

Attività Prestazione essenziale	Inadempimento comportante causa di risoluzione
Produzione delle prestazioni assistenziali nei confronti di minorenni e delle loro	Interruzione completa del processo produttivo dei Servizi per un periodo superiore a 5 giorni

famiglie.	consecutivi, non determinato da cause di forza maggiore.
-----------	--

Gli inadempimenti previsti al presente comma comportano la risoluzione del contratto a prescindere dalla causa scatenante i medesimi.

4. Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:

- a) il subappalto o sub-affidamento di parti dei Servizi e/o delle forniture affidati/e non autorizzato in base a quanto previsto dall'articolo 21 del presente contratto;
- b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o con i Soggetti gestori di Servizi pubblici, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, quando rilevata nell'arco di durata del Contratto di Servizio;
 - la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008;
 - la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o con Soggetti gestori di Servizi pubblici determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del Contratto di Servizio.

5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:

- a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della Legge 136/2010;
- b) le cause previste dal successivo articolo 41.

6. L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 5 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del Contratto di Servizio e nell'arco di durata dell'affidamento dei Servizi.

7. In caso di ottenimento del DURC del Soggetto gestore negativo per due volte consecutive e di ritardi o assenza di regolarità nelle retribuzioni del personale, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla/dal Direttrice/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o, propone, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

8. Quando la/il Direttrice/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o accerta che comportamenti del Soggetto appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate al Soggetto appaltatore.

9. Su indicazione del Responsabile del procedimento, la/il Direttrice/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o formula la contestazione degli addebiti al Soggetto appaltatore, assegnando un termine

non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento.

10. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Soggetto appaltatore abbia risposto, ASC InSieme, su proposta del Responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

11. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Soggetto appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la/il Direttrice/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

12. Scaduto il termine assegnato, la/il Direttrice/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o verifica, in contraddittorio con il Soggetto appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del procedimento.

13. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, ASC InSieme, su proposta del Responsabile del procedimento, determina la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

14. Il Responsabile del procedimento, nel comunicare al Soggetto appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che la/il Direttrice/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

15. La/il Direttrice/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.

16. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico del Soggetto appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove ASC InSieme non si sia avvalsa della facoltà (prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice dei contratti pubblici) di interpellare i Soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

17. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta da ASC InSieme ai sensi delle disposizioni contenute nel presente contratto e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Soggetto appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa ASC InSieme; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, ASC InSieme provvede d'ufficio addebitando al Soggetto appaltatore i relativi oneri e spese. ASC InSieme, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore del

Soggetto appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto del Soggetto appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 33

Risoluzione per reati accertati

1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del Soggetto appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, ASC InSieme, su proposta del Responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

2. Nel caso di risoluzione, il Soggetto appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 34

Recesso unilaterale di ASC InSieme

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, ASC InSieme si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del Servizio, per motivi di pubblico interesse.

1.1. Costituiscono, tra le altre, motivo di risoluzione del contratto le determinazioni/decisioni assunte e comunicate dall'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia in ordine all'interruzione dell'erogazione di determinati Servizi e/o lo stralcio/riduzione dei medesimi dal Contratto di Servizio con ASC InSieme o dalle determinazioni di delega dei Servizi assegnate anche a diverso titolo ad ASC InSieme e, per l'effetto, rientranti nel presente appalto.

1.2. Il recesso unilaterale di ASC Insieme che determina la risoluzione del contratto può essere esercitato anche in seguito alla carenza di fondi a copertura dell'appalto conseguente a minori trasferimenti provenienti dai Comuni dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia in ordine al finanziamento del Contratto di Servizio e/o dei Servizi comunque delegati ad ASC InSieme a diverso titolo e, per l'effetto, rientranti nel presente appalto.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora ASC InSieme si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare al Soggetto appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- a) prestazioni già eseguite dal Soggetto appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da ASC InSieme;
- b) spese sostenute dal Soggetto appaltatore;
- c) un decimo dell'importo del Servizio e/o della fornitura non eseguito/a calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Articolo 35

Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione dell'appalto per volontà di ASC InSieme Recesso del Soggetto appaltatore

1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo 10, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ad ASC InSieme, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
2. Decorso un periodo di 6 mesi è facoltà del Soggetto appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
3. ASC InSieme, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 6 mesi senza che il Soggetto appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
4. ASC InSieme provvede a comunicare per iscritto al Soggetto appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile ad ASC InSieme, il Soggetto appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso il Soggetto appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal precedente articolo 25, comma 1. Ove l'istanza del Soggetto appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso Soggetto appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal precedente articolo 25, comma 2.
6. La facoltà di ASC InSieme di non accogliere l'istanza di recesso del Soggetto appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque 6 mesi complessivi.

Articolo 36

Clausola revisionale relativa a convenzioni della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP) sopravvenienti

1. ASC InSieme, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13 del D.Lgs. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa

formale comunicazione al Soggetto appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite:

- a) i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa o dal Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli in esso riportati;
- b) il Soggetto appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999.

2. Qualora il Soggetto appaltatore si adegui alla proposta di modifica delle condizioni economiche rispetto ai parametri della convenzione CONSIP o del Soggetto aggregatore regionale formulata da ASC InSieme, questa non recede dal contratto.

3. Nell'analisi finalizzata ad operare il confronto tra le condizioni previste dal presente contratto di appalto e i parametri stabiliti dalla convenzione CONSIP o del Soggetto aggregatore regionale sopravveniente, condotta dalla/dal Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o e/o dal Responsabile del procedimento, ASC InSieme opera un raffronto:

- a) tra i parametri qualitativi, intesi come parametri e livelli desumibili dalle specifiche prestazionali/tecniche, del presente contratto e quelli indicati nella convenzione CONSIP o del Soggetto aggregatore regionale e nei suoi eventuali allegati tecnici;
- b) tra i parametri economici, intesi come i dati di prezzo unitari desumibili/stabiliti dal presente contratto e quelli desumibili/stabiliti dalla convenzione CONSIP o del Soggetto aggregatore regionale.

4. Qualora il parametro economico sia condizionato dai parametri qualitativi (specifiche prestazionali e tecniche) ASC InSieme deve, per mezzo della/del Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o e/o del Responsabile del procedimento, ai fini del confronto di cui al comma 1 del presente articolo, riponderare e ricalcolare i valori di riferimento, al fine di individuare elementi comparabili con i parametri della convenzione CONSIP o del Soggetto aggregatore regionale.

5. Qualora l'operazione di riponderazione e di ricalcolo di cui al precedente comma 4 non sia possibile o tecnicamente realizzabile, ASC InSieme effettua, per mezzo della/del Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o e/o del Responsabile del procedimento, il confronto assumendo a riferimento, per le prestazioni principali e per quelle secondarie, alcune tipologie di attività ed i relativi parametri economici, individuando quelli più facilmente comparabili ai parametri della convenzione CONSIP o del Soggetto aggregatore regionale.

6. ASC InSieme, per mezzo della/del Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o e/o del Responsabile del Procedimento, verbalizza tutte le operazioni per il confronto di cui all'articolo 1, comma 13 della Legge 135/2012, al fine di motivare la propria scelta in ordine all'esercizio del diritto di recesso o in ordine al mantenimento dell'appalto regolato dal presente contratto.

Articolo 37

Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita da ASC InSieme e dal Soggetto appaltatore,

avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile.

2. La proposta di transazione può essere formulata:

- a) dal Soggetto appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente di ASC InSieme;
- b) dalla/dal Direttrice/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o per essere rivolta al Soggetto appaltatore, sentito il Responsabile del procedimento.

3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Articolo 38

Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente articolo 44 è devoluta alla competenza del Foro di Bologna.

2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al Giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).

Articolo 39

Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico del Soggetto appaltatore, con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 3;
- c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

2. Il Soggetto appaltatore è tenuto, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, a rimborsare all'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia le spese sostenute per la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie speciale relativa ai contratti) e per la pubblicazione per estratto del bando sui quotidiani in base a quanto previsto dall'articolo 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

3. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 6 del D.P.R. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

Articolo 40

Clausola di rinvio ed e di adeguamento

1. In relazione al presente contratto, il Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 si attiene nello svolgimento della sua attività alle Linee guida n. 3, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria Deliberazione 1096/2016 nonché alle successive integrazioni ed interpretazioni rese dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. In relazione al presente contratto, la/il Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o è tenuta/o ad adeguare la sua attività alle Linee guida che l'Autorità Nazionale Anticorruzione adotterà in attuazione del D.Lgs. 50/2016 in ordine ai compiti della particolare figura.

3. Qualora le Linee guida di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo determinassero elementi contrastanti con clausole del presente contratto o del capitolato speciale riferite al Responsabile del procedimento e alla/al Direttora/e dell'esecuzione o sua/o delegata/o, nonché alle loro attività e competenze, ASC InSieme è tenuta a disapplicare le clausole contrattuali e ad applicare le previsioni contenute nelle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Correlativamente il Soggetto appaltatore si impegna ad adeguare le proprie attività, per quanto necessario, alle suindicate Linee guida.

4. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, ASC InSieme e il Soggetto appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Articolo 42

Prevenzione corruzione

1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 di ASC InSieme è pubblicato sul sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" e la partecipazione alla presente procedura comporta la presa visione e l'accettazione di tutte le prescrizioni e tutti gli articoli ivi indicati che si intendono in questa sede integralmente riportati e richiamati, nessuno escluso.

2. In conformità al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sopra citato, è fatto divieto al il Soggetto appaltatore di stipulare contratti di lavoro o collaborazione con ex dipendenti pubbliche/i che hanno ricoperto negli ultimi tre anni incarichi direttivi presso l'Ente.

Articolo 43

Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite cosiddette whistleblowing e clausola di incompatibilità successiva cosiddetta pantouflage

1. Ai sensi della Legge 179/2017 ASC InSieme ha individuato nella Responsabile della corruzione e della trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratrici/tori di Soggetti fornitori di beni e Servizi che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Le istruzioni per l'invio delle segnalazioni si trovano al seguente link:

<https://ascinsieme.segnalazioni.net>

2. Per l'inoltro delle segnalazioni sul sito indicato è possibile:

a) registrarsi - in questo modo accedendo con le proprie credenziali si accederà altresì alle segnalazionieffettuate;

b) effettuare segnalazioni in assenza di registrazione - in questo caso per vedere lo stato della propria segnalazione sarà necessario tenere appuntato il numero della segnalazione e la password generati automaticamente dal sistema (in caso contrario, non sarà più possibile accedere alla segnalazione inoltrata).

3. Le segnalazioni arriveranno alla Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente. Ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento della piattaforma di segnalazione sono reperibili direttamente nella stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, (cosiddetto "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della Legge 190/2012, (Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro cosiddetto "Divieto di pantouflage o revolving doors"), il Soggetto appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di ASC InSieme nei confronti del Soggetto appaltatore.

5. Il Soggetto appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto articolo 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai Soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi 3 anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6. Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera d) del Codice dei contratti pubblici è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura.

Data, _____

Per ASC InSieme _____

Per il Soggetto appaltatore _____

Sottoscrizioni da effettuarsi con firma digitale ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, nonché degli articoli 21 e 23-ter del D.Lgs. 82/2005.